



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## *Rileggere i Maestri*

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

### *Presentazione*

Viene qui anticipato un saggio, ancora purtroppo inedito (ma letto, nell'aprile 2004, a un Convegno teramano su "Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico", dovuto ad un biblista italiano di statura europea, recentemente scomparso: Giuseppe Barbaglio.

L'intervento è interessante dal punto di vista canonistico, in quanto ha come oggetto il *Dic ecclesiae* (MT. XVIII, 15 ss.), cioè uno dei *dicta Christi* sul quale la tradizione medievale ha finito per fondare una prassi disciplinare che è andata ben oltre la regola pastorale della comunità fraterna delle origini; prassi, che ha formato da noi oggetto di alcune penetranti riflessioni di Piero Bellini, incluse nel suo saggio memorabile su *Denunciatio evangelica e denunciatio indicialis privata*.

L'Autore, che pone questo testo in parallelo (quanto ad analoga sorte di fraintendimento ermeneutico) con RM XIII, 1-7, oltre che con MC. XII, 14 ss., ne parla – alla Ricoeur – come di "un figlio che ha lasciato la casa paterna e ha percorso cammini propri, se non addirittura opposti, rispetto a quelli che gli aveva impartito il padre".

# “Dic ecclesiae” (Mt 18,15-17+18)

## Lettura storico-critica Giuseppe Barbaglio

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

Tra pochi altri testi cristiani canonici, per es. il detto gesuano: “Date e Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio” (Mc 12,17 e par.) e il passo paolino di Rom 13,1-7 sull’ autorità che viene da Dio e che deve essere obbedita, questo passo matteoano<sup>1</sup> ha segnato la vita della chiesa e della sua disciplina interna suscitando, in particolare, la nota prassi della *correctio fraterna* o anche della *denunciatio evangelica*. Per usare una metafora espressiva di Ricoeur, è stato un figlio che ha lasciato la casa paterna e ha percorso cammini propri, diversi se non addirittura opposti, rispetto a quelli che gli aveva impartito il padre. Ora non è mio compito di seguire i sentieri di questo ‘figlio’ intraprendente e creativo; tale impegno è degli studiosi del Diritto Canonico. A me compete di mostrarne l’immagine impressagli dal padre nella nascita e, ancor più, nell’educazione familiare. Detto in termini propri, intendo far emergere il significato e la portata del testo elaborato dall’autore del vangelo sulla scorta delle sue fonti e sotto la pressione della situazione della comunità cristiana a cui è destinato, ma soprattutto ispirato

---

<sup>1</sup> Oltre ai commenti di DAVIES W.D.- D.C. ALLISON, *The Gospel according to saint Matthew*, II, Edinburg 1991; FABRIS R., *Matteo*, Borla, Roma 21996; FRANKEMÖLLE H., *Matthäus-Kommentar*, 2, Düsseldorf 1997; GNILKA J., *Il vangelo di Matteo*, II, Paideia, Brescia 1991; GRASSO S., *Il vangelo di Matteo*, Edizioni Dehoniane Roma, Roma 1995 e soprattutto di LUZ U., *Das Evangelium nach Matthäus*, III, Neukirchen 1997, si vedano gli studi di CARMODY T.R., “Matt 18:15-17 in Relation to three Texts from Qumran Literature (CD 9:2-8,16-22; 1Qs 5:25-6:1)”, in M.P. HORGAN-P.J. KOBELSKI (ed.), *To Touch the Text* (FS J-A. Fitzmyer), NY 1989, 141-158; DULING D.C., “Matthew 18:15-17: Conflict, Confrontation, and Conflict Resolution in a “Fictive Kin” Association”, in *Biblical Theology Bulletin* 29(1999)4-22; GALOT J., “Qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain”, in *Nouvelle Revue Théologique* 106(1974)1009-1030; SEGALLA G., “Perdono “cristiano” e correzione fraterna nella comunità di “Matteo” (Mt 18,15-17.21-35)”, in *Studia Patavina* 38(1991)499-518; SCHEUERMANN G., *Gemeinde im Umbruch. Eine sozialgeschichtliche Studie zum Matthäusevangelium*, Würzburg 1996; TALLEN S., *La correzione fraterna nella Chiesa di Matteo. Mt 18,15-20* (Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregoriana), Verona 1996.

dai suoi intenti di comunicatore. In breve, voglio offrirne una lettura storico-critica che ci permetta di valutarne il senso originario e la sua valenza nel confronto con le letture della sua lunga e ricca *Wirkungsgeschichte* formatrice della tradizione cristiana ecclesiale ed ecclesiastica.

### 1. Traduzione e analisi

“(15) Se poi avvenisse che tuo fratello ha commesso peccato [contro di te], va' a riprenderlo (verbo *elegchein*) a quattr'occhi tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. (16) Ma se non ti ascolterà, prendi con te ancora uno o due persone, affinché *ogni cosa sia stabilita sulla parola di due o tre testimoni* [cf. Dt 19,15]. (17) Se infine avrà ostinatamente chiuso l'orecchio (*parakouein*) al loro invito, dillo all'assemblea ecclesiale (*tê ekklêsia-i*). E se avrà rifiutato di ascoltare (*parakouein*) anche l'assemblea ecclesiale, sia per te alla stregua del gentile e del pubblicano.

(18) In verità vi dico: qualunque cosa avrete legato sulla terra, resterà legata in cielo, e qualunque cosa avrete sciolto sulla terra, resterà sciolta in cielo”.

Nei versetti 15-17 siamo chiaramente di fronte a una ‘regola’ esortativa enunciata in forma casuistica secondo lo schema di una cascata di ipotesi collegate ad altrettante apodosi formate da imperativi. Ecco la formula fissa che si ripete: “se avviene che .../ allora dovrai fare questo e quest'altro”. Si tratta, in realtà, di diversi tentativi fatti per guadagnare il fratello<sup>2</sup> colpevole che seguono il criterio di una pressione sempre più crescente: prima a tu per tu; poi con la presenza attiva di testimoni; infine con l'intervento, ultimo, dell'assemblea ecclesiale. La cascata di periodi ipotetici continua fino al terzo grado, se il fratello colpevole non risponde positivamente alle precedenti sollecitazioni; nel caso poi malaugurato che egli persista nel suo no, tutto finisce nello scacco finale: viene meno il suo statuto di fratello, membro della comunità cristiana, e passa a far parte del mondo degli estranei, di quelli di fuori, qui esemplarmente rappresentati, secondo lo spirito della cultura giudaica, dai gentili e dai fraudolenti appaltatori di tasse.

Quale sia la colpa del fratello che suscita la risposta responsabile del confratello, non appare chiaro, perché la forma originale del testo greco non è certa oltre ogni ragionevole dubbio. La maggioranza dei manoscritti antichi

---

<sup>2</sup> Frankemölle precisa che non diversamente dal Deuteronomio nel vocabolo “fratello” Matteo comprende anche le donne credenti; la comunità matteana era una comunità di fratelli e sorelle (*op. cit.*, p. 259).

è a favore della lezione “contro di te (*eis se*)”. Dunque qualifica il peccato in questione come un’offesa personale e di conseguenza spinge ineluttabilmente la lettura del passo matteano sulla direttrice non della *correctio fraterna*, bensì del perdono da accordare generosamente all’offensore, o anche della riconciliazione tra ‘fratelli’.<sup>3</sup>

Nell’opera canonistica di Piero Bellini leggo che, a partire da Agostino, nella lettura fatta dalla patristica e dalla scolastica, che pure conservano questa *lectio*, s’interpreta il “(si peccaverit) *in te*” nel seguente modo: “si tu solus nosti”<sup>4</sup>. Si resta così ancorati al senso della *correctio fraterna* tesa a far ravvedere il colpevole, sollecitato a doverosa penitenza per poter essere pienamente reintegrato nella chiesa.

I codici Sinaitico e Vaticano del IV secolo, invece, non hanno questa specificazione e dunque testimoniano un testo che va nella direzione del peccato del fratello, della sua correzione fraterna e del suo auspicato ricupero alla comunità cristiana e alla sua fedeltà.

Gli studiosi si dividono<sup>5</sup> e la soluzione appare incerta, come confessa con rammarico U. Luz nel suo magistrale commento al vangelo di Matteo: “Peccato che la comprensione del testo debba restare incerta!”<sup>6</sup>. Ciò ammesso, però, riterrei che, per ragioni di critica testuale interna, sia da preferire la lezione priva di “contro di te” e che il testo matteano vada letto nel solco della correzione fraterna del fratello che ha peccato finalizzata alla sua conversione e al suo ricupero. Infatti così si comprende bene l’uso del verbo *elegchein* non privo, nel contesto, di una tonalità di rimprovero e ammonimento, il quale è presente nel passo parallelo di Lev 19,17 che fa obbliga di rimproverare (*elegmô-i elegxeis*) il fratello per non diventare conniventi con il suo peccato: un passo questo che probabilmente ha ispirato il nostro testo, come di certo ha influito negli scritti qumranici, come vedremo. Anche l’appello estremo alla comunità cristiana riunita in assemblea e l’imperativo finale “sia per te alla stregua del pagano e del pubblicano” si comprendono meglio se il procedimento è quello della correzione e non della riconciliazione. Ancor più,

---

<sup>3</sup> Così per es. GALOT che nel dilemma: “Correzione fraterna o riconciliazione?” (*op. cit.*, p. 1012) opta decisamente per la seconda soluzione.

<sup>4</sup> P. BELLINI, “Denunciatio evangelica” e “denunciatio judicialis privata”: Un capitolo di storia disciplinare della chiesa, Milano, Giuffrè editore 1986, pp. 19-20, nota 12.

<sup>5</sup> Basti guardare ai titoli dei commenti a questo brano: Frankemölle parla di “riguadagno di un peccatore”, Luz di “correzione fraterna”, Davies-Allison invece di “riconciliazione”, Gnllka di “riprendere” il fratello, ma significativi sono anche i titoli degli studi monografici: “La correzione fraterna”, tesi di laurea di Tallen; “Conflitto, confronto e risoluzione del conflitto”, l’articolo di Duling.

<sup>6</sup> Das Evangelium nach Matthäus, III, p. 38.

si deve rilevare che della riconciliazione tra fratelli Matteo parlerà in seguito, enunciando ai vv. 21-22 la regola di Gesù in risposta alla domanda di Pietro: “Quante volte dovrò perdonare al mio fratello che avrà peccato contro di me (*eis eme*)? Fino a sette volte? Gli risponde Gesù: Non ti dico fino a sette, bensì fino a settanta volte sette”, e illustrando tale dovere cristiano con la parabola del satrapo spietato (vv. 23-35). E si noti che in questi passi il vocabolario è ben diverso da quello usato in 18,15-17: vi si parla infatti chiaramente di perdono (*aphiēmi*) e non di rimprovero o ammonizione.

Ancor più chiaramente si rivela che la ‘regola’ pastorale è fatta valere dal tu dei fratelli che compongono la comunità cristiana (cf. Mt 5,22.23.24.47; 7,3.4.5; 18,1.15.21.35; 23,8). Riguarda esattamente il singolo credente e la sua responsabilità nei confronti dell’altro che fa parte della stessa aggregazione sociale, costituita sulla base di legami volontari, cioè dell’adesione di fede<sup>7</sup>. E anche quando, su esplicita richiesta del singolo, interviene l’assemblea comunitaria, questa deve solo dare forza maggiore alla sollecitazione di quello, e la conseguenza funesta del procedimento andato a vuoto obbliga chi ha intrapreso l’azione correttiva: il fratello colpevole e incorreggibile “sia *per te* alla stregua del gentile e del pubblicano”. Non si parla propriamente di un atto formale di scomunica da parte della comunità (non così in 1 Cor 5,1-13), anche se resta vero, mi sembra, che il prendere decisamente le distanze dal fratello, peccatore impenitente, equivale a un suo estraniamento dalla comunione ecclesiale dei fratelli. In breve non è una *regula communitatis* né è una *regula pro bono communitatis*, come invece abbiamo nel suddetto passo paolino: la finalità della responsabile azione del fratello ammonitore è unicamente rivolta al bene del confratello infedele, alla sua ‘conversione’. In una parola, nella *correctio fraterna* di Mt 18,15-17 essenzialmente sono di fronte due fratelli e il rapporto è strettamente interpersonale, io-tu, proprio di un fraterno dialogo, come annota Luz<sup>8</sup>.

Vorrei rilevare come invece nella tradizione ecclesiastica al tu del singolo credente subentra, quando l’intervento di questi si rivela inefficace, la chiesa – “*dic ecclesiae*” – con la sua autorità giuridica, chiesa impersonata dal *praelatus* nel caso di un “peccator occultus” (sebbene, s’intende, “non omnino occultus”)<sup>9</sup>, o da un tribunale ecclesiastico nel caso di una *publica denunciatio*, la quale decide anche il destino del *peccator impenitens* e nel secondo

<sup>7</sup> Cfr. la monografia di Scheuermann e lo studio di Duling.

<sup>8</sup> Das Evangelium nach Mathhäus, p. 43. Ma anche Tallen parla di „dialogo personale“ (*op. cit.*, p. 75).

<sup>9</sup> BELLINI, *op. cit.*, p. 21.

caso addirittura con una formale scomunica pubblica, condizionando la reintegrazione nella chiesa all'imposizione di una proporzionata e necessaria *poenitentia publica*.<sup>10</sup>

Non chiara è la funzione di uno o di due altri fratelli, chiamati da chi ha intrapreso la correzione fraterna. A prova di questo procedimento Matteo cita implicitamente il testo di Dt 19 che parla della presenza necessaria di due o tre testimoni per provare l'accusa. Ma nel testo matteoano il problema non è giuridico, bensì pastorale: i cosiddetti testimoni non devono propriamente 'testimoniare nulla'; il loro compito è quello di affiancare il rimprovero del singolo fratello e dargli peso in ordine a persuadere il fratello che ha peccato. Giovanni Crisostomo rileva: “Se ti pare di essere troppo debole da solo, aumenta la tua forza prendendo altri con te” (*Patrologia Graeca* 57-58, 585)<sup>11</sup>. Si può ritenere che la citazione implicita serva solo come riferimento generico. Lo stesso testo del Deuteronomio è citato anche in 2 Corinti 13,1 dove pure l'applicazione è assai libera: Paolo sta andando per la terza volta a Corinto con il fiero proposito di richiamare fortemente la comunità; i due o tre testimoni sono le sue parole rivolte alla chiesa di Corinto durante le sue presenze nella città dell'istmo. Invece in 1 Timoteo 5,19 vi si parla di un procedimento accusatorio in cui sono necessari dei testimoni e qui Deuteronomio 19 è citato del tutto a proposito. E altrettanto dicasi di Ebrei 10,28.

In ogni modo la comprensione del testo matteoano richiede una precisazione sul vocabolo *ekklêsia*, qui usato due volte, che con 16,18: “e su questa pietra fonderò la mia chiesa” costituisce gli unici passi evangelici in cui esso ricorre, mentre ha un'applicazione assai vasta nelle lettere di Paolo<sup>12</sup>. Se negli scritti dell'apostolo non è escluso che ci sia un riferimento alle assemblee cittadine del mondo greco, nel vangelo di Matteo e nella sua comunità cristiana, l'uno e l'altra di riconosciuta origine giudaica, si può ritenere che il vocabolo derivi dalla tradizione greca dei LXX cui corrisponde di preferenza nell'ebraico il termine *qahal*, indicativo delle assemblee religioso-sociali del popolo israelitico. Nel nostro passo comunque è indubbio il riferimento alla comunità cristiana locale, mentre in 16,18 appare più probabile il significato di chiesa universale. Il “dic ecclesiae” esattamente esprime il ricorso all'assemblea in atto della comunità cristiana locale, riunita appositamente oppure anche durante le sue riunioni abituali. Il nostro passo tuttavia non precisa la natura, democratica

<sup>10</sup> BELLINI, *op. cit.*, pp. 23-30.

<sup>11</sup> Cit. da TALLEN, *op. cit.*, p. 82, il quale, da parte sua, vi vede una vera testimonianza: “Devono testimoniare che è stato fatto tutto il possibile per richiamare il peccatore a conversione” (*ibid.*, p. 85).

<sup>12</sup> Cfr. K.L. SCHMIDT, in GLNT IV, 1490-1580.

o gerarchicamente strutturata, della comunità matteana e delle stesse sue assemblee. Scheuermann però ritiene di poter affermare che l'accentuazione della responsabilità del singolo o dei singoli nel processo di penitenza dice chiaramente che la comunità del vangelo di Matteo non conosceva ancora funzioni differenziate e nessuna guida responsabile e rileva che, da questo punto di vista, essa si differenzia dalla struttura rigorosamente gerarchica, con al vertice i sacerdoti, delle comunità qumraniche<sup>13</sup>. Di certo si chiede l'intervento di tutta l'assemblea: alla responsabilità individuale per la sorte del fratello peccatore si affianca ora quella sociale. Sullo sfondo appare che la comunità di Matteo era un *corpus mixtum*, in cui non mancavano membri peccatori, per il ricupero spirituale dei quali i suoi membri erano impegnati con spirito di fattiva solidarietà.

Infine, merita una parola il motivo del 'guadagnare' il fratello. L'immagine è antitetica a quella parallela della perdita. Se la risposta del fratello ammonito risultasse positiva ed efficace, il fratello ammonitore avrà il merito di averlo 'reintegrato' nella comunione fraterna, dopo che con la sua infedeltà se ne era escluso. Ma si può pensare anche al suo essere guadagnato alla salvezza.

Se ora passiamo a una breve analisi del v. 18, si deve subito rilevare che non si collega strettamente a quanto precede. Anzitutto qui abbiamo un'esplicita parola autorevole di Gesù, come indica la formula introduttiva: "In verità vi dico", e non una regola in forma casuistica. Ancor più, la piccola unità letteraria dei vv. 15-17 interessava il "tu" di ciascun 'fratello', mentre ora qui ci si rivolge al "voi" sociale della comunità cristiana. E anche l'oggetto cambia: là il dovere di aiuto solidale al fratello colpevole per 'acquistarlo', qui l'assicurazione che le prese di posizione della 'chiesa', siano di legamento che di scioglimento, sono garantite "in cielo", cioè da Dio stesso. Non c'è dubbio che è stato l'evangelista, o anche la sua fonte particolare, ad aggiungervi il v. 18, un'aggiunta non priva di effetti sulla comprensione della *correctio fraterna* dei vv. 15.17.

## 2. Intertestualità

L'ipotesi più accreditata che spieghi il materiale presente, in forma assai vicina, in Matteo e Luca e assente in Marco. è l'esistenza di una fonte comune, appunto la fonte Q, andata perduta ma postulata come chiave esplicativa del dato suddetto. Nel nostro caso il versetto 15 del cap. 18 di Matteo sembra

---

<sup>13</sup> *Op. cit.*, p. 252.

avere, almeno parzialmente, il suo parallelo in Lc 17,3a: “Se avvenisse che il tuo fratello pecca, rimproveralo”, ma poi Matteo procede in modo diverso elencando gli altri due gradi di correzione fraterna, mentre Luca, e con lui, sembra, la fonte Q, continua sulla linea del perdono dell’offesa: “e se si pentirà perdonagli. Anche se peccasse sette volte al giorno contro di te e sette volte si rivolgesse a te dicendo: Mi pento, tu gli dovrai perdonare” (17,3b-4). Gli studiosi discutono se Matteo abbia ripreso da una sua tradizione la suddetta regola, oppure questa sia farina del suo sacco, dunque materiale redazionale.

Ma la questione non è poi così essenziale. Invece rilevante è che tale procedimento di correzione fraterna rientra, di certo, in un contesto di cultura giudaica e trova il suo naturale *Sitz im Leben* nella prassi di una comunità giudeo-cristiana. Ne fanno fede il ricorso ai due ‘o tre testimoni’, attestato in Dt 19,15 e l’espressione idiomatica “il gentile e il pubblicano” espressiva degli estranei alla comunità giudaica (cf. Mt 5,47; 6,7 per *ethnikos* e 5,46; 9,10-11; 11,19; 21,31 per *telônês*). Soprattutto ciò emerge da paralleli più o meno stretti che il testo matteo denuncia con testi qumranici, e uno studio intertestuale si rivela fecondo per capire al meglio il nostro passo.<sup>14</sup>

Anzitutto si deve fare riferimento al *Documento Damasceno* (CD 9,2-8.9) che, ispirandosi al passo biblico di Lev 19,18: “Non ti vendicherai né serberai rancore ai figli del tuo popolo” (v. 2), l’applica a ciascun membro della congregazione essenica che “porta contro il suo prossimo un’accusa che non è con rimprovero di fronte a testimoni, o che la porti quando è adirato o che la racconta ai suoi anziani perché lo disprezzino” (vv. 3-4). Poi, interpretando Lev 19,17: “Tu dovrai rimproverare il tuo prossimo per non incorrere nel peccato a causa sua” (v. 8), afferma che tale comandamento divino è disatteso nei seguenti casi: “Se mantenne il silenzio su di lui da un giorno all’altro, o, quando era adirato con lui, lo accusò di una colpa capitale” (vv. 6-7). In breve, il passo si cura di precisare giuridicamente il procedimento di rimprovero a un ‘fratello’ della congregazione essenica: deve essere fatto nello stesso giorno in cui se ne viene a conoscenza / “di fronte a testimoni” / con animo pacato e puro da intenzioni cattive. Come si vede, l’attenzione è tutta e solo sul procedimento regolare da seguire, perché la sentenza alla fine risulti legittima, conforme alle norme della legge mosaica.

Il secondo passo qumranico, CD 9,16-22, mette in campo la presenza di un’autorità, l’Ispettore. In concreto si occupa del caso che la trasgressione

---

<sup>14</sup> Per la fonte si veda *Testi di Qumran*, a cura di F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed. italiana a cura di C. MAR-TONE), Brescia, Paideia, 1996.

sia nota solo a un 'fratello', che è chiamato a intervenire; però non basta la sua denuncia, se ne richiede un'altra; che riguardi diverse mancanze "contro la Legge"; infine la pena comminata con tutti i crismi previsti – presenza necessaria di testimoni – concerne soltanto il declassamento che il disobbediente dovrà subire nella vita della comunità e nella sua struttura gerarchica. "Qualunque fatto in cui un uomo pecca contro la Legge, e il suo prossimo lo vede ed egli è solo: se è un fatto capitale, lo denuncerà in sua presenza, con rimprovero, all'Ispettore, e l'Ispettore lo ascriverà di sua mano fino a che lo commetta di nuovo in presenza di uno solo e lo denunci all'Ispettore; se ritorna ed è sorpreso in presenza di uno solo, il suo giudizio è completo; ma se sono due, uno e uno, quelli che testimoniano su un altro fatto, l'uomo sia separato soltanto dal puro cibo, se sono fededegni e nel giorno stesso in cui lo vide, lo deve denunciare all'Ispettore". Anche qui si tratta del rimprovero da farsi, delle condizioni imposte al denunciante e dei passi necessari da compiere perché la condanna finale sia legittima. Siamo sempre nell'ambito di un procedimento giuridico finalizzato alla sentenza di condanna.

Il terzo passo, dalla *Regola della Comunità* (1QS 5,25-6,1), anzitutto specifica con quale spirito si deve fare il rimprovero del vicino: secondo verità, con umiltà, animati da amore misericordioso (v. 25), e non "con ira o mormorando, o con dura [cervice o con invidioso] spirito maligno", né con odio, ma in piena conformità al dettato di Lev 19,17 (vv. 25b-26). Indica poi con precisione il procedimento disciplinare da mettere in atto, assai simile a quello di Mt 18,15-17; "nessuno porti una parola contro il suo vicino di fronte ai Molti a meno che non si tratti di un rimprovero di fronte a testimoni" (6,1). Prima di portare una denuncia contro un fratello davanti all'assemblea ("i Molti"), bisogna passare attraverso l'intervento di testimoni.

Le somiglianze sono chiare, ma non decisive, perché la prospettiva di Matteo e la prassi vigente nella congregazione essenica, di cui la comunità di Qumran è solo una forma, sono *toto coelo* diverse. Qui ci si cura del fatto che chi rimprovera segua un procedimento normativo e si muova con animo buono e onesto; il colpevole è visto solo come colui che ha dato il là al rimprovero e alla fine viene giustamente condannato. Invece in Matteo l'accento cade sullo scopo positivo della correzione fraterna, "il guadagno" del fratello che ha peccato, uno scopo da perseguire con prudenza e costanza, non tralasciando nessun mezzo che possa condurre a buon fine il compito responsabile del fratello 'ammonitore'. E l'esclusione di quello – non comunque una consegna al fuoco eterno, perché ciò potrà eventualmente essere l'esito del giudizio di Dio – è presentata come *extrema ratio*. L'interesse dell'evangelista è manifestamente per la corresponsabilità morale dei membri della comunità: ciascuno di essi è individualmente impegnato al ricupero del colpevole nella fraternità

ecclesiale. In una parola, la prassi essenica e quella della chiesa matteana del primo secolo sono sotto il segno rispettivamente di un procedimento giudiziario a regola d’arte e di un obbligo morale di solidarietà fraterna per il bene spirituale dell’altro.<sup>15</sup>

Per completezza della ricerca intertestuale sembra utile citare anche il *Testamento di Gad* 6,3-7, un apocrifo dell’Antico Testamento, non privo però di glosse cristiane: “Amatevi gli uni gli altri di cuore; e se uno pecca contro di te, parlagli in pace, senza nascondere inganno dentro di te; se poi si pente e confessa, perdonagli. Ma se nega, non bisticciare con lui, ché, se giurasse, tu faresti due peccati. (5) [Che nessun estraneo ascolti il vostro segreto durante l’alterco, affinché non ti odi, divenga tuo nemico e commetta (così) un grande peccato a causa tua, perché parlerà spesso di te con menzogne e si affaccerà intorno a te nel male, avendo ricevuto il veleno da te]. (6) Ma se negherà, perché si vergogna di essere convinto, lascialo in pace senza convincerlo; che colui che nega (in queste condizioni di spirito), si è pentito di averti fatto del male: avrà timore e starà in pace (con te). Se poi è spudorato e insiste nel male, anche in questo caso perdonagli di cuore e lascia la vendetta a Dio”<sup>16</sup>.

In campo protocristiano si possono citare dalle lettere paoline alcuni passi che testimoniano l’esistenza della prassi della correzione fraterna nelle comunità cristiane dei primi anni. Alla chiesa tessalonicense Paolo scrive, rivolgendosi a tutti i suoi membri: “ammonite (verbo *nouthetein*) gli sregolati” (1 Ts 5,14); ai credenti di Roma riconosce il merito di una prassi di correzione *reciproca*: “da voi stessi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza e capaci di ammonirvi (*nouthetein*) reciprocamente” (15,14); la sua sollecitazione in Gal 6,1 è la seguente: “nel caso che uno venga preso in fallo, voi che siete animati dallo Spirito, correggetelo (*katartizein*) con dolcezza”. Si aggiungano, dagli scritti della tradizione paolina pseudepigrafica, 2 Tess 3,14-15: “Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo con questa lettera, segnate lo a dito: non familiarizzate con lui perché si vergogni; non trattatelo però da nemico, ma ammonitelo (*nouthetein*) come un fratello”; e Tit 3,10-11: “10 Dopo una prima e una seconda ammonizione (*nouthesia*) sta’ lontano dal fazioso, sapendo che tale individuo è perverso e pecca finendo per autocondannarsi”.

---

<sup>15</sup> CARMODY, *op. cit.*, p. 153 afferma: “Osservare esattamente la legge è il motivo per i rimproveri nei testi essenici. Guadagnare un fratello ... è il motivo dei rimproveri in Matteo”.

<sup>16</sup> Cit. da *Apocrifi dell’Antico Testamento*, a cura di P. SACCHI, vol. I, Torino, Utet, 1981, p. 875.

### 3. Contestualizzazione

Prendendo materiale da Marco, dalla fonte Q, da sue tradizioni particolari, ma imprimendo al tutto lo stampo della sua personalità letteraria, il primo evangelista ha composto con arte il cosiddetto discorso ecclesiale del cap. 18. Questo prende posto nei cinque discorsi, il cosiddetto pentateuco matteano, che strutturano e qualificano l'opera: oltre quello abbiamo, quindi, il discorso della montagna (capp. 5-7), il discorso missionario (cap. 10), il discorso parabolico (cap. 13), il discorso apocalittico (capp. 24-25). Se nella prima parte del cap. 18 motivo qualificante è la responsabilità pastorale verso "i piccoli" (*hoi mikroi*), cioè i membri della comunità marginali, facili ad essere scandalizzati e fuorviati dalla retta strada, la seconda, che inizia appunto con il nostro brano, ha al suo centro "il tuo/ il mio fratello" (vv. 15-17.21.35), da ammonire perché si corregga (18,15-17) e da perdonare generosamente quando offende (18,21-22 e 23-35).

Prendendo in considerazione la seconda parte del capitolo, si può pensare che Matteo sia partito dalla fonte Q, come si è detto sopra, in ogni modo ha abbinato due motivi tematici: correzione fraterna in ordine al recupero del fratello 'peccatore' (18,15-17) e riconciliazione con il fratello offensore, articolata in due momenti: regola generale del perdono e parabola illustrativa del dovere del perdono fraterno (18,21-22 e 23-35). A noi qui interessa lo sviluppo del motivo della correzione fraterna, vista in tre momenti, probabilmente in linea con una prassi vigente nella sua comunità: a tu per tu, davanti a testimoni, davanti alla locale assemblea ecclesiale. Di fatto, o per sua iniziativa personale o anche per fedeltà alla sua tradizione, sono stati aggiunti tre detti di Gesù di difficile origine gesuana: il primo sul potere di legare e sciogliere dell'assemblea ecclesiale (v. 18), il secondo concernente la sicura efficacia della supplica concorde di due credenti (v. 19) e il terzo riguardo alla promessa presenza del risorto, inteso come nuova Shekinà, quando due o tre (comunità domestica) si riuniscono nel suo nome (v. 20).

Ora si nota che il rapporto di questi versetti con il nostro brano appare un po' labile: infatti sparisce del tutto dalla scena il tu del singolo credente e in primo piano appare la comunità cristiana locale riunita, che nelle sue decisioni è divinamente dotata di piena autorità, nella preghiera concorde anche solo di due 'fratelli' ne ottiene l'esaudimento da parte del Padre, beneficia della presenza salvatrice del Cristo risorto quando si riunisce anche solo in forma minimale. In particolare il nostro interesse cade sul v. 18 che è collegato con l'unità letteraria dei versetti precedenti. L'immagine di stampo rabbinico di sciogliere e legare indica, in generale, il potere di dichiarare ciò che è lecito e quello che non lo è (potere 'magisteriale') o anche il potere di estromettere

dalla comunità e di introdurre in essa (potere ‘disciplinare’)<sup>17</sup>. Ora è solo questo secondo potere che appare congruo nel contesto.

Nel suo lavoro redazionale di composizione Matteo svela così il suo intento di attribuire all’assemblea ecclesiale il potere di scomunica nel caso estremo che il colpevole non si ravveda. Lo dice il fatto, ripeto, che subito dopo la conclusione fallimentare della correzione è stato aggiunto il detto: “In verità vi dico: Quanto avrete legato sulla terra, sarà legato in cielo e quanto avrete sciolto sulla terra sarà sciolto in cielo”. L’evangelista intende affermare che le prese di posizione dell’assemblea ecclesiale sono confermate da Dio; nel contesto la decisione assembleare di scomunicare il peccatore cocciuto ha valore semplicemente divino. Si noti l’evidente scivolamento di prospettiva che non appare impossibile né difficoltoso ammettere per testi risultanti da un complesso processo di formazione: nel testo matteano 18,15-17 +18 la correzione fraterna da individuale diventa, nel terzo stadio, sociale e comunitaria: è l’assemblea ecclesiale che, chiamata in causa dall’appello del fratello ammonitore, interviene a risolvere il problema e, nel caso di cocciuta resistenza del fratello peccatore, a escludere dalla comunità.

Penso dunque che si debba distinguere tra tradizione, contenuta in 18,15-17, e redazione matteana, dell’evangelista o anche della sua particolare fonte orale o scritta (M), che si è espressa nel collegamento del v. 18 con i versetti precedenti. In quella la correzione fraterna è una ‘regola’ diretta al singolo ‘fratello’ e anche quando questi, per dare massimo peso alla sua azione tesa a guadagnare il confratello che ha peccato, ricorre alla locale assemblea ecclesiale, questa non emette alcun verdetto di scomunica: è nella rete dei rapporti interpersonali che il fratello impenitente deve essere trattato alla stregua dei gentili e dei pubblicani. Invece nella redazione matteana, la cui mano risulta evidente, a causa dell’aggiunta e del collegamento del v. 18 con quanto precede, altrettanto chiaramente si ha l’indicazione di un’assemblea ecclesiale locale che scomunica l’impenitente (“in terra”) con un potere garantito da Dio stesso (“in cielo”).

Ed è con sorpresa che constatiamo questa prassi della comunità di Matteo; questa stride fortemente con la memoria di Gesù, che accoglieva i pubblicani e per questo era accusato dai suoi critici di essere “amico dei pubblicani e dei peccatore pubblici” (Lc 7,34 e Mt 11,19). Non si può non concludere che il radicalismo di Cristo è stato messo da parte dalla chiesa di Matteo, di certo sollecitata dalla necessità di far fronte a gravi situazioni d’infedeltà cristiana dei ‘fratelli’.

---

<sup>17</sup> Cf. GLNT II, 894-896.

Non credo invece che i detti dei vv. 19 e 20 sulla supplica concorde di due fratelli e sulla presenza del Signore in mezzo alla minuscola comunità domestica, due o tre riuniti nel suo nome, siano stati aggiunti per qualificare la correzione fraterna. Di conseguenza possiamo qui prescindere.